

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione



0
9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 840 del 15.12.2011

| | |
|-------------|---|
| Progetto: | Istruttoria VIA - Permesso di ricerca idrocarburi d359 C.R.-TU |
| Proponente: | TRANSUNION PETROLEUM |

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'f' and 'P'.

Extensive handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including 'wzelle', 'P', '4', 'Ue', and various initials.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Sottosegretario della Commissione

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Transunion Petroleum Italia S.r.l. (d'ora in avanti Proponente) in data 18/02/2011 acquisita al prot DVA-2011-04321 del 23/02/2011 concernente il progetto “*Permesso di ricerca idrocarburi d359 CR-TU*” da realizzarsi al largo delle coste siciliane;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) prot. n. DVA -2011-09913 del 26/04/2011 con cui la stessa Direzione ha trasmesso l'istanza del Proponente e la documentazione tecnica allegata alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione) che l'ha acquisita al prot. CTVA –2011-1586 del 28/04/2011;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO in particolare che l'art. 2, comma 3 lettera h, del D.Lgs n. 128/2010 introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: “*Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

VISTA la nota n. DVA-2011-12142 del 20/05/2011 acquisita al protocollo al n. CTVA-2011-1909 del 20/05/2011 con cui la DVA comunica l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 24/02/2011 sui quotidiani "Avvenire" e "Il Quotidiano di Sicilia";

VISTA la Relazione Istruttoria;

VISTA la documentazione esaminata che si compone dei seguenti elaborati forniti dalla Società proponente:

- Studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica e Studio di Valutazione di Incidenza presentati dalla Società proponente in data 18/02/2011 con nota acquisita al prot DVA-2011-04321 del 23/02/2011;
- Documentazione integrativa presentata dalla società proponente in data 21.11.2001, Prot. CTVA- 2011 – 0004115 del 22.11.2011, a seguito della richiesta di perfezionamento atti avanzata dalla DVA costituita da elaborati di progetto;

VISTE E CONSIDERATE le osservazioni da parte di terzi interessati espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 di seguito riportate:

- Provincia Regionale di Siracusa, acquisita al prot. DVA-2011-08559 del 08/04/2011;
- Legambiente, acquisita al prot. DVA-2011-10457 del 03/05/2011;
- Città di Ragusa, acquisita al prot. DVA-2011-10013 del 27/04/2011;
- Provincia Regionale di Ragusa, acquisita al prot. DVA-2011-11407 del 12/05/2011;

PRESO ATTO che

- non risulta agli atti il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- non risulta agli atti il parere della Regione Siciliana;

VISTO che le coordinate geografiche dei vertici del permesso sono:

| Vertice | Longitudine E Greenwich | Latitudine N |
|---------|--|--------------|
| a | 14°26' | 36°32' |
| b | 14°31' | 36°32' |
| c | 14°31' | 36°31' |
| d | 14°33' | 36°31' |
| e | 14°33' | 36°30' |
| f | 14°35' | 36°30' |
| g | 14°35' | 36°29' |
| h | 14°52' | 36°29' |
| i | 14°52' | 36°24' |
| l | 14°56' | 36°24' |
| m | 14°56' | 36°21' |
| n | 14°51' | 36°21' |
| o | Intersezione tra il meridiano 14°51' e la linea di delimitazione della zona C | |
| p | Intersezione tra la linea di delimitazione della zona C ed il meridiano 14°26' | |

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VISTA la seguente normativa di riferimento:

◆ Normativa ambientale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- DM 16 giugno 1998 "Modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998"
- L. 4 luglio 1965, n. 963 "Disciplina della pesca marittima"
- L. 17 febbraio 1982, n.41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"
- L. 31 dicembre 1982 n. 979 "Disposizione per la difesa del mare"
- L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

◆ Normativa mineraria

- Decreto Ministeriale 26 aprile 2010, "Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale."
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."
- Legge 6 agosto 2008, n.133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"

- Legge 9 gennaio 1991, n. 9, "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali"
 - Legge 21 luglio 1967, n. 613, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi"
 - Legge 11 gennaio 1957, n. 6, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi"
 - Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno"
- ♦ Diritto del mare
- Codice della Navigazione, approvato con RD 30 marzo 1942;
 - Convenzioni di Ginevra adottate il 29 aprile 1958:
 - I Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua;
 - II Convenzione sull'alto mare;
 - III Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologi che dell'alto mare;
 - IV Convenzione sulla piattaforma continentale.
 - UNCLOS: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea) adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
- ♦ Normative internazionali
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia in legge n.2 del 2/12/94) – Ha lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare inserisce tra le misure di tutela, la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione
 - Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12/2/78, formalizza il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo.:
 - Protocollo SPA (Specially Protected Areas) e Biodiversità (dal 12/12/99) – relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo
 - Protocollo Emergenze (dal 17/3/04) – riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotta da navi, in caso di emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mediterraneo
 - Legge 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette)
 - Legge 349/86 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
 - Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, che può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

♦ Normative nazionali

- Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625. Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
- Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas)
- Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 del 2.12.1994;
- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12.2.1978;
- Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978;
- Legge 963/65, Zone marine di tutela biologica;
- Legge 41/82, Zone marine di ripopolamento;
- Legge 979/82, art.31, zone marine a parco;
- Legge 394/91, Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia;
- ex Legge 1089/39, zone archeologiche marine;
- Legge 9 Gennaio 1991, n. 9;
- D.Lgs. n. 625 del 25/11/1996 "Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- D.Lgs. 112/98 che definisce le competenze in materia di compatibilità ambientale per i progetti di ricerca in terra e in mare.

CONSIDERATO CHE la vigente normativa mineraria impone che l'area di ogni singolo permesso di ricerca debba essere non superiore di 750 kmq, e che una singola società possa essere titolare di più permessi di ricerca in mare senza eccedere l'area complessiva di 10.000 kmq. L'area è stata individuata nel rispetto della normativa mineraria.

CONSIDERATO CHE a normativa prevede inoltre che per ogni singola istanza venga attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta trascorso il periodo di in cui è possibile presentare altre istanze in concorrenza, ovvero una volta che il CIRM, organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, abbia risolto la concorrenza a favore di uno degli istanti.

VALUTATO quindi che deve essere attivata una specifica procedura di VIA per ogni singola istanza di permesso e che debbono essere tenuti in debita considerazione gli effetti di cumulo dovuti alla presenza di aree adiacenti in cui si effettua la ricerca.

CONSIDERATO CHE il progetto in argomento è conforme e compatibile con tutti i provvedimenti citati.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

VISTO che l'istanza di VIA riguarda la realizzazione di indagine sismica non distruttiva in un'area

MINISTERO DELL'AMBIENTE
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA - VAS
Il Segretario della Commissione

ubicata nel Canale di Malta, a circa 27 Km a sud di Pozzallo (RG), la cui profondità del mare va da un minimo di 114 metri fino ad un massimo di 194 metri;

CONSIDERATO che le operazioni di ricerca interessano una zona di mare con profondità minime di 114 metri, ove non esistono posidonie (rinvenibili a profondità massime di 30 – 40 m);

CONSIDERATO che la distanza minima dalla costa dell'area di indagine è superiore alle 12 miglia marine;

CONSIDERATO che la prospezione geofisica verrà eseguita con una campagna sismica 2D di circa 100 km², utilizzando come sorgente di energia il sistema Air-Gun;

VALUTATO che tale sistema non prevede l'uso di esplosivi, ma soltanto l'immissione di aria compressa in mare e consente di immettere energia a bassa intensità, nel maggiore rispetto del contesto ambientale possibile;

VALUTATO che l'istanza riguarda il permesso di ricerca d 359 C.R. - TU e consiste unicamente nell'acquisizione di linee sismiche 2D da effettuare tramite nave trainante il sistema di energizzazione ed il sistema di idrofoni di restituzione del segnale di ritorno;

CONSIDERATO che la nave da utilizzare avrà le caratteristiche tipo:

- lunghezza: 60 – 100 m,
- larghezza: 15 – 30 m,
- stazza lorda: 2600 – 14000 ton

CONSIDERATO che il rilievo sismico 2D che si andrà ad effettuare nell'ambito del presente permesso di ricerca sarà caratterizzato dai seguenti parametri operativi:

| Parametri Operativi | Configurazione array | Configurazione array | Configurazione array |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Numero di airgun attivi | 11 | 18 | 31 |
| Numero di airgun di riserva | 6 | 0 | 10 |
| Volume attivo totale (in m3) | - | - | 3090 |
| Pressione di esercizio dell'airgun (psi) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Numero di sub-array | 2 | 3 | 3 |
| Distanza tra sub-array (m) | - | 5-6 | 3 |
| Profondità dell'array (m) | 4 | 6-10 | 5 |
| Lunghezza sub-array (m) | 14 | 18,5 | 18 |
| Larghezza array (m) | - | 15-20 | 12 |

CONSIDERATO che per coprire tutta l'area sarà necessario un tempo di esecuzione di circa 30 giorni in mare con condizioni meteorologiche favorevoli;

VALUTATO che:

- il rumore generato ha una doppia natura e può essere descritto come fluttuazione in pressione (onde di pressione) o fluttuazione di particelle in un mezzo di propagazione.
- la frequenza delle onde sonore è il numero di pressione o fluttuazioni di particelle per secondo, misurato in hertz (Hz). L'orecchio umano ha una sensibilità che varia da 30 a 20.000 Hz.
- i segnali sismici generalmente contengono energia sonora con frequenze inferiori a 200 Hz.

- L'air-gun singolo genera una frequenza di 5- 200 Hz, mentre un gruppo di air-gun esplosi contemporaneamente viaggiano tra 5-150 Hz.
- La pressione sonora varia a seconda delle frequenze, ma il livello massimo ricade tra 10-80 Hz. Le variazioni di pressione sono misurate come forza per unità areale (N/m²) ed è chiamata Pascal (Pa), ma è molto più usato il decibel (dB) per indicare la forza di un suono.

VALUTATO che i dati di letteratura, secondo le proposizioni del Proponente, indicano che le sorgenti utilizzate per le prospezioni sismiche con air-gun, producono dei suoni impulsivi compresi tra 220 e 252 dB (Accobams, 2002). Mc Cauley (1994) e riportano che tale intensità, misurata alla sorgente, diminuisce a 180 dB ad 1 km da quest'ultima e a 150 dB entro 10 km.

VALUTATO che con propria nota integrativa la Società proponente ha escluso di avvalersi, sia in questa fase che in eventuali successive fasi di prospezione, di rilievi sismici 3D, evidenziando come l'adottato rilievo sismico 2D è il solo compatibile con le linee sismiche già in essere e quindi l'unico utilizzabile per una visione di insieme della ricerca in oggetto oltre ad essere il meno impattante sull'ambiente.

CONSIDERATO che l'istanza richiede oltre al rilascio della compatibilità ambientale finalizzata alla sola prospezione geofisica anche la possibilità di escavazione di un pozzo esplorativo all'interno dell'area in oggetto di circa 2.700 m.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che

- L'area è al di fuori di zone con limitazioni all'attività di ricerca idrocarburi (D.Lgs 128/2010)
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica (legge 963/65)
- L'area non ricade in zona marina protetta per il ripopolamento (legge 41/82)
- L'area non costituisce parco marino (legge 979/82, art. 31)
- L'area non è parte di area naturale protetta e non è sottoposta a misure di salvaguardia ai sensi della legge 394/91.
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39.

VISTO che le numerose aree protette SIC e ZPS presenti sulla costa e nel mare ad essa prospiciente sono molto distanti dalla zona di indagine e pertanto non esistono ripercussioni dirette o indirette sulle aree protette a qualsiasi titolo in seguito alle attività di indagine sismica;

VALUTATO che la distanza dell'area d359 (minimo 12 miglia marine) e di tutte le altre ad essa associate è tale da non permettere impatti di alcun genere sulle aree protette.

VALUTATO che il sistema di energizzazione ad aria compressa, con air gun trainati da una nave e rilievo a mezzo idrofoni, senza uso di esplosivi, comporta limitati inconvenienti ed un livello di impatto e di pericolo per la flora e la fauna marina compresi chelonidi e cetacei, ancora in fase di studio, con diverse ipotesi, spesso non uniformi, degli studiosi;

VISTO il sistema di mitigazione previsto dal proponente, consistente in soft start, blocco delle indagini in caso di presenza di mammiferi marini, presenza di osservatori per i mammiferi a bordo,

per la durata di circa 30 giorni in condizioni meteomarine favorevoli;

CONSIDERATO che il Proponente dichiara che l'area di ricerca non è interessata dalla presenza di praterie di Posidonia Oceanica, in funzione della elevata profondità del fondo del mare.

CONSIDERATO che:

- l'utilizzo dell'air-gun provoca danni ai pesci e aumento della mortalità se effettuati ad una distanza inferiore ai 5 (cinque) metri e che le ferite più frequenti e dannose avvengono ad una distanza di circa 1,5 m.
- I pesci più giovani sono i più vulnerabili.
- E' stato documentato che pesci adulti sono spaventati dalle onde sismiche ed i pesci pelagici sono molto sensibili.
- L'effetto spavento è apprezzabile anche a più di 30 km dalla sorgente d'onda.
- Un impatto negativo è stato accertato anche durante il periodo di deposito delle uova, tanto che alcune restrizioni temporali sono state adottate in zone di deposito di uova per alcune specie importanti.
- L'effetto spavento varia da specie a specie e a seconda del tipo di pesca.
- Non ci sono documentazioni sulla mortalità dei cetacei come conseguenza dei survey sismici.
- Studi su incidenti individuali con coinvolgimento di cetacei in aree in cui erano in corso attività di sismica marina non hanno dimostrato un legame causa-effetto.
- **VALUTATO** che la controdeduzione alle osservazioni pervenute è desumibile dal corpus del parere e in particolare del dispositivo finale e dalle prescrizioni. In ogni caso, nello specifico si possono dedurre per ogni singola osservazione le seguenti controdeduzioni:

In ordine all'osservazione della Provincia Regionale di Siracusa, acquisita al prot. DVA-2011-08559 del 08/04/2011, si fa presente che la Società proponente ha presentato documentazione integrativa in data 21.11.2001, Prot. CTVA- 2011 - 0004115 del 22.11.2011, a seguito della richiesta di perfezionamento atti avanzata dalla DVA e costituita da elaborati di progetto;

In ordine all'osservazione di Legambiente, acquisita al prot. DVA-2011-10457 del 03/05/2011, si fa presente che:

- 1) la distanza della prevista area di ricerca è superiore alle 12 miglia marine di cui alla previsione di legge;
- 2) non si può verificare alcuno sversamento di idrocarburi, poiché allo stato viene autorizzata solo la prospezione sismica;
- 3) la posidonia oceanica non è presente alle profondità ove verrà effettuata la prospezione sismica;
- 4) nello specifico perimetro della zona sottoposta a prospezione sismica non viene rilevata dalla letteratura di riferimento alcuna presenza di siti archeologici;
- 5) le prescrizioni impongono provvedimenti risolutivi per gli eventuali effetti derivanti dall'uso degli air gun.

In ordine all'osservazione della Città di Ragusa, acquisita al prot. DVA-2011-10013 del 27/04/2011, si fa presente che con la presente istruttoria VIA non viene rilasciata alcuna autorizzazione alle trivellazioni petrolifere;

In ordine all'osservazione della Provincia Regionale di Ragusa, acquisita al prot. DVA-2011-11407 del 12/05/2011, si fa presente che non si può verificare alcuno sversamento di idrocarburi, poiché allo stato viene autorizzata solo la prospezione sismica.

CONSIDERATO che la sismica marina può avere qualche impatto negativo per l'habitat marino che vive nelle immediate vicinanze; ma non ci sono risultati certi che indichino seri e prolungati danni alla popolazione ittica e ai mammiferi marini.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto:

Permesso di ricerca idrocarburi in mare d 359 C.R. – TU riguardante la ricerca sismica con tecnica di air gun, nonché parere negativo per la eventuale fase di perforazione di un pozzo esplorativo, attività che dovrà eventualmente essere condizionata da ulteriore istanza del proponente e sottoposta a nuovo parere innanzi la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale e nelle integrazioni, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:
 - ♦ presenza di osservatori a bordo: le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni, posizionati in maniera tale da consentire il rilevamento della presenza dei cetacei. Gli idrofoni dovranno essere posizionati sia sulla nave utilizzata per le ricerche sia su altri mezzi che procedono parallelamente ad essa, alla stessa velocità e alla distanza di 6 miglia nautiche circa.
 - ♦ adozione del soft start: l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
 - ♦ zona di esclusione: gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli arrays;
 - ♦ gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;

- ◆ azioni da condurre in caso di avvistamento e/o presenza di cetacei: nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo *air gun* fino a quando non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;
- ◆ minimizzazione della propagazione delle onde acustiche: dovrà essere utilizzato il minore volume praticabile per gli *arrays*, limitando il più possibile le onde ad alta frequenza e gli *arrays* dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.

2. Al termine del programma di ricerca deve essere compilato un report, nel quale devono essere riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli *air gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air gun*, inclusi il numero dei soft-start, le aree di ricerca. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al MATTM (Direzione Salvaguardia Ambientale e Direzione Protezione Natura), all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;
3. In linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza – anche saltuaria – nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al MATTM, a conclusione dei lavori.
4. Dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA l'eventuale prosecuzione delle indagini.
5. Tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.
6. Propagazione delle onde acustiche: prima dell'inizio dei rilievi dovrà essere fornito dal Proponente un elaborato che riporti la valutazione della distanza di propagazione dell'onda acustica in funzione dell'energia utilizzata e del fondale marino.
7. Nel caso che, durante l'effettuazione dei rilievi dovessero essere rinvenuti sul fondo marino, resti o reperti di possibile rilevanza archeologica, dovrà essere immediatamente data comunicazione alla Sovrintendenza competente per i provvedimenti del caso.

Le prescrizioni devono essere verificate da MATTM

Presidente Ing. Guido Monteforte
Specchi

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari


Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti


Arch. Laura Cobello

Sospeso dall'incarico su sua richiesta nel
periodo 1/10-31/12/2011

Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi




ASSENTE

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno




Ing. Francesco Di Mino




ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo


Ing. Graziano Falappa



Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini



Arch. Antonio Gatto




Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE


Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE


Dott. Andrea Lazzari



Arch. Sergio Lembo




Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi




Avv. Michele Mauceri



Dott. Antonio Mercuri



Ing. Arturo Luca Montanelli



Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 7 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 26/04/2012